



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 168 IN SEDUTA DEL 29/12/2022

OGGETTO	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022.
---------	---

Nell'anno duemilaventidue addì 29 del mese di dicembre alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelaio Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale		X
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale		X
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale	X	
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale	X	
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale		X
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale	X	
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale		X
16	Griguolo Riccardo	Consigliere Comunale	X	
17	Donà Francesca	Consigliera Comunale	X	
18	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
19	Boscolo Chio Maria Rosa	Consigliera Comunale	X	
20	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale	X	
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
<b>TOTALE</b>			20	5

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 25 settembre 2001, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 28 settembre 2020;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 138 del 28 settembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. 3 settembre 2020n. 116 recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*», che apporta sostanziali modifiche al citato D.lgs. 152/2006;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- con deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*”, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di gestione dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), il quale impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERAn.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la facoltà di optare per operatori diversi dal gestore pubblico ovvero di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti, è stata introdotta nel Regolamento TARI, con propria deliberazione n. 125 del 29/06/2021, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2- bis, e 238, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, come modificati dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- nel caso in cui l'utente non domestico opti per l'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, il predetto D.lgs. 116/2020 ha previsto l'eliminazione della parte del prelievo nonché uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato privato;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'Articolo 3 della delibera ARERA n. 15/2022, concernente la *“Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”* il quale, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, dispone che: *“le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente”*, specificando, altresì, le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa, fermo restando la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza di rendicontazione maggiore;

### **PRESO ATTO CHE:**

- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;
- le disposizioni introdotte dal TQRIF devono essere recepite nel regolamento comunale TARI già a partire dall'anno 2022, al fine di consentire la presentazione della predetta documentazione attestante entro il prossimo 31 gennaio 2023;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

### **DATO ATTO CHE:**

- il Comune di Chioggia applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune attribuita dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

**RAVVISATA** la necessità di aggiornare il vigente Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti dall'ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

**RITENUTO**, pertanto, di proporre le modifiche al vigente Regolamento TARI di seguito illustrate attraverso comparazione dei testi (vigente e proposto):

<b>Art. 25. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani</b>	
<b><i>Testo in vigore</i></b>	<b><i>Proposta di testo in modifica</i></b>
<p>2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.</p>	<p>2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il <b>31 gennaio</b> dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, <b>a pena di decadenza dall'agevolazione. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</b></p> <p><b>a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti</b></p>

	<p><i>privi di partita IVA codice utente;</i></p> <p><i>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</i></p> <p><i>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</i></p> <p><i>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</i></p> <p><i>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</i></p> <p><i>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</i></p> <p><i>In caso di mancanza dei presupposti per beneficiare della riduzione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione.</i></p>
--	--

<b>Art. 25 bis. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico</b>	
<b>Testo in vigore</b>	<b>Proposta di testo in modifica</b>
<p>4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni, salvo quanto successivamente disposto dal successivo comma 8. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto</p>	<p>4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo <b>è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni.</b> Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile</p>

e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
- a) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;**
  - b) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
  - c) **i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
  - d) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
  - e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
  - f) **i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati**

<p>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.</p>	<p><i>conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</i></p> <p>8. <i>Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4,</i> devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.</p>
<p><b>Art. 33. Riscossione</b></p>	
<p><b><i>Testo in vigore</i></b></p>	<p><b><i>Proposta di testo in modifica</i></b></p>
<p>1. Il Comune o suo incaricato riscuote la tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (cd. "avvisi bonari") che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.</li> </ul> <p>La Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse e modificare il numero</p>	<p>1. <b><i>Identico</i></b>  2. <b><i>Identico</i></b>  2-bis. <b><i>Identico</i></b></p> <p><b><i>2-ter. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma precedente:</i></b></p> <p><b><i>a) agli utenti che dimostrino mediante copia delle fatture emesse dal gestore del relativo servizio di rete di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</i></b></p>

delle rate di pagamento del tributo per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento. Si rinvia all'art. 13 comma 4.

2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2-bis. Con riferimento alle somme determinate negli inviti di pagamento (cd. "avvisi bonari"), su specifica richiesta del contribuente, da presentarsi a partire dal ricevimento dell' "avviso bonario" e comunque non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di costituzione in mora (sollecito), corredata da una dichiarazione dello stesso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare se persona fisica, il Gestore può concedere la rateizzazione degli importi come da tabella sotto riportata:

FINO A € 6.000,00	NESSUNA RATEIZZAZIONE
DA € 6.001 A € 20.000	12 RATE MENSILI
DA € 20.001 A € 50.000	24 RATE MENSILI
OLTRE € 50.001	36 RATE MENSILI

**b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;**

**c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.**

*L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.*

*La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.*

*Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:*

- *degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;*
- *degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.*

*Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.*

*In caso di mancato o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.*

**DATO ATTO** che, di conseguenza, il testo modificato, integrato e coordinato del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), risulta come da documento *Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dall'art. 43, comma 11 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 il quale prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Economia e Finanze ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Stato Comunale;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Bullo Claudio; sono uscite le Consigliere Boscolo Chio Maria Rosa e Penzo Alessandra; Consiglieri presenti 19.

con voti favorevoli 13, contrari //, astenuti 6 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Stecco Daniele, Rossi Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della bozza che riporta le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 138 del 28/09/2020 e successivamente modificato con deliberazioni n. 125 del 29/06/2021, n. 53 del 30/05/2022 e n. 102 del 30/08/2022, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le modifiche apportate al Regolamento come di seguito, nel dettaglio, elencate:

<b>Art. 25. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani</b>	
<b><i>Testo in vigore</i></b>	<b><i>Proposta di testo in modifica</i></b>
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.	2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il <b>31 gennaio</b> dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, <b>a pena di decadenza dall'agevolazione. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la</b>

	<p><b>verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</i></li> <li>b) <i>il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</i></li> <li>c) <i>i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</i></li> <li>d) <i>i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</i></li> <li>e) <i>i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</i></li> <li>f) <i>i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</i></li> </ul> <p><i>In caso di mancanza dei presupposti per beneficiare della riduzione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione.</i></p>
--	---

<b>Art. 25 bis. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico</b>	
<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di testo in modifica</i>
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al	4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al

presente articolo è vincolante per almeno 5 anni, salvo quanto successivamente disposto dal successivo comma 8. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
  - a) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;**
  - b) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
  - c) **i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
  - d) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
  - e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i**

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

*rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;*

*f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

8. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4*, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

**Art. 33. Riscossione**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di testo in modifica</i>
<p>1. Il Comune o suo incaricato riscuote la tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (cd. "avvisi bonari") che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.</li></ul> <p>La Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento. Si rinvia all'art. 13 comma 4.</p> <p>2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2-bis. Con riferimento alle somme determinate negli inviti di pagamento (cd. "avvisi bonari"), su specifica richiesta del contribuente, da presentarsi a partire dal ricevimento dell' "avviso bonario" e comunque non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di costituzione in mora (sollecito), corredata da una dichiarazione dello stesso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>2-bis. <i>Identico</i></p> <p><b>2-ter. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma precedente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>d) agli utenti che dimostrino mediante copia delle fatture emesse dal gestore del relativo servizio di rete di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</b></li><li><b>e) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;</b></li><li><b>f) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.</b></li></ul> <p><b>L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.</b></p> <p><b>La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.</b></p> <p><b>Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>• degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;</b></li><li><b>• degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.</b></li></ul> <p><b>Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia</b></p>

dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare se persona fisica, il Gestore può concedere la rateizzazione degli importi come da tabella sotto riportata:

FINO A € 6.000,00	NESSUNA RATEIZZAZIONE
DA € 6.001 A € 20.000	12 RATE MENSILI
DA € 20.001 A € 50.000	24 RATE MENSILI
OLTRE € 50.001	36 RATE MENSILI

***di cui alla lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.***

***In caso di mancato o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.***

- 4) di dare atto che il Regolamento TARI, coordinato con le modifiche apportate con la presente deliberazione con effetto dal 1 gennaio 2023, è quello di cui al testo allegato, parte integrale e sostanziale della stessa (***Allegato A***);
  - 5) di trasmettere ai sensi l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, con modalità telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, il presente provvedimento, entro il termine perentorio previsto dall'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
  - 6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.  
09/12/2022

IL DIRIGENTE  
Settore Economia e Finanza  
dr. Stefania Pascolo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

9/12/2022

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Stefania Pascolo)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Carraro Paola  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Boscolo Capon Beniamino  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 10/01/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 10/01/2023

Funzionario delegato  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: